

Check list - Criticità con sintesi normativa

7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'art. 8 comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, sancisce che *"la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso" così come prescritto dalla Legge 49/2023.*

L'art. 41 comma 15 del D. Lgs n. 36/2023, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende poi obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando: ***"I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento."***

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 41 comma 15 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che ***"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."***

Da notare anche le indicazioni dell'art. 41 comma 5 del D. Lgs. 36/2023: *"La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso."*

Inoltre il comma 4 del medesimo art. 14 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba tenere conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

L'Allegato I.13 al D. Lgs n. 36/2023 *"disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016."*